

PRINCIPALI MODIFICHE DEL MUD 2019 RISPETTO AL MUD 2018

Il D.P.C.M. 24/12/2018, pubblicato sul S.O. n.45 alla Gazzetta Ufficiale del 22/02/2019 stabilisce la modulistica e le modalità per la compilazione e l'invio del Modello unico di dichiarazione ambientale nel 2019 (riferito ai dati 2018)

Le principali novità che vengono disciplinate nel nuovo D.P.C.M. sono le seguenti:

1) nella **scheda SA-AUT**, introdotta l'anno scorso per tutti i soggetti in possesso di autorizzazioni allo svolgimento di attività di recupero o smaltimento rifiuti, è stato inserito espressamente il caso in cui l'Ente che ha rilasciato l'autorizzazione sia diverso da quelli previsti. Il dichiarante dovrà riportare l'ente originario titolare della funzione di autorizzazione. Inoltre, per quanto attiene all'attività autorizzata, nel caso in cui l'autorizzazione rilasciata dall'impresa non riporti esplicitamente l'attività attraverso i codici previsti, le istruzioni prevedono che il dichiarante dovrà indicare il codice della relativa operazione alla quale nel modulo MG ha attribuito le quantità trattate.

2) sono esclusi dalla possibilità di inviare **Comunicazione rifiuti semplificata**, i soggetti che esportano rifiuti all'estero. Il nuovo DPCM prevede nel caso in cui il rifiuto abbia destinazione non nazionale l'obbligo del dichiarante di specificare la quantità per singola attività svolta a destinazione.

3) Nella Comunicazione Rifiuti sono state apportate alcune modifiche nei seguenti moduli:

- nel **modulo RT**, il dichiarante dovrà indicare per i rifiuti CER del subcapitolo 1912 e per i CER 190501 e 190503, se i rifiuti ricevuti sono di origine urbana.

In riferimento ai CER 160601 a 160605, 200133 e 200134, il dichiarante dovrà indicare se la quantità è relativa a pile e accumulatori portatili

Sempre nel **modulo RT** il dichiarante dovrà indicare per i rifiuti che riceve dall'estero, la tipologia di trattamento prevista tra recupero di materia, recupero di energia, incenerimento, discarica e altre operazioni di smaltimento.

- nel modulo MG è stata aggiornato il riquadro "tipologia impianto" con la modifica di alcune descrizioni e l'inserimento di altre, quali:

- impianto di trattamento chimico fisico biologico miscelazione (D8, D9, D14)
- impianto di trattamento meccanico o meccanico biologico del rifiuto urbano
- impianto di trattamento integrato anaerobico/aerobico (R3)
- impianto di trattamento preliminare al Recupero da R1 a R11 (R12)

- nel **modulo DR** il dichiarante dovrà specificare relativamente ai rifiuti conferiti all'estero, il trattamento che il destinatario svolge su tali rifiuti.

- Per i **gestori** che devono dichiarare in denuncia anche il solo trasporto, oltre che l'attività di smaltimento/recupero sul rifiuto, è necessario creare **2 schede rif** per lo stesso cer, dove indicare separatamente l'attività di solo trasporto dall'attività di gestione effettuata (smaltimento/recupero).

- Nel **modulo MG** sono variati i tipi di impianto da scegliere.

4) Nella Comunicazioni Imballaggi, sezione Gestori, **scheda IMB**, i soggetti che effettuano attività di gestione di rifiuti di imballaggio dovranno comunicare il rifiuto ricevuto da terzi distinguendo rifiuto ricevuto da superficie pubblica" e "rifiuto ricevuto da superficie privata". Questa nuova indicazione sostituisce il riferimento al "circuito CONAI" e "circuito extra CONAI".

Il dichiarante, inoltre, da quest'anno dovrà distinguere la quantità di rifiuto prodotta a seguito del trattamento di imballaggi mono-materiale dalla quantità di rifiuto prodotta a seguito del trattamento di imballaggi multi-materiale.

5) Nella Comunicazioni Imballaggi, sezione Consorzi, scheda SBOP, il Conai dovrà comunicare, il peso medio di ogni borsa.

6) Nella **Comunicazione RAEE** sono state inserite due nuove categorie PF (pannelli fotovoltaici) e LS (lampade a scarica), oltre alle 10 già esistenti. Per i pannelli fotovoltaici il dichiarante non deve indicare la categoria 4 ma barrare PF, lo stesso per le lampade a scarica per le quali barrerà solo la casella LS.

Inoltre nel modulo RT-RAEE il dichiarante dovrà specificare relativamente ai rifiuti che riceve dall'estero, la tipologia di trattamento prevista.

7) Nella **Comunicazione Veicoli fuori uso, Modulo RT-VEIC**, il dichiarante dovrà indicare per i rifiuti che riceve dall'estero, la tipologia di trattamento prevista.

Si evidenzia che la scadenza per la presentazione è il **22 giugno**: infatti l'art. 6 della Legge 25 gennaio 1994, n. 70 prevede che:

"Qualora si renda necessario apportare, nell'anno successivo a quello di riferimento, modifiche ed integrazioni al modello unico di dichiarazione ambientale, le predette modifiche ed integrazioni sono disposte con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale entro la data del 1 marzo; in tale ipotesi, il termine per la presentazione del modello è fissato in centoventi giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del predetto decreto"